

STATUTO

**LA LIBELLULA
SOC.COOP.SOCIALE -
ABBREVIATA IN LA
LIBELLULA S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAINT CHRISTOPHE AO
LOCALITA' LA MALADIERE 126
Numero REA: AO - 40774
Codice fiscale: 00168410074
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) ai nn. 28969/22459

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

"LA LIBELLULA soc. coop. sociale"

La denominazione abbreviata è: **La Libellula s.c.s.**

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 (sede)

La Società ha sede nel comune di SAINT CHRISTOPHE.

Con delibera degli organi competenti potranno essere istituite o sopprese sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione, anche mediante consultazione scritta dall'Organo Amministrativo, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La decisione potrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei soci.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica, nell'intento di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini secondo le previsioni della legge 8 novembre 1991, 381, in materia di cooperazione sociale attraverso:

La progettazione e/o organizzazione ,e/o gestione di servizi.

socio-sanitari ed educativi e di intermediazione culturale;

La progettazione e/o organizzazione e/o gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone in stato di bisogno e/o emarginazione nei settori commerciali, turistici, artigianali, agricoli, industriali, di servizio.

A tale scopo la cooperativa adotterà una organizzazione amministrativa tale da consentire la netta separazione delle gestioni economiche e finanziarie relative al comma a) e al comma b).

La Cooperativa si propone inoltre lo scopo mutualistico di garantire continuità di occupazione e le migliori condizioni retributive, professionali e lavorative per i propri soci lavoratori in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci saranno disciplinati da apposito regolamento, predisposto dal consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 31 del presente statuto, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte - dell'art. 2521 del codice civile.

La Cooperativa con riferimento ai detti rapporti mutualistici si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi agli amministratori, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali, verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione valutate le esigenze della società.

La Cooperativa aderisce su delibera del consiglio di amministrazione, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività, relativamente al comma a) del precedente articolo:

1) Concorrere alla promozione, istituzione e gestione di servizi socio-sanitari ed educativi preferibilmente tramite i propri soci, che contempli:

a) prestazioni di aiuto domestico, assistenza infermieristica, sostegno psicologico e morale ad anziani, minori, inabili fisici/psichici, presso il proprio il domicilio, negli ospedali e case di cura, nelle case di riposo e soggiorni di villeggiatura;

b) realizzazione e gestione di infrastrutture sociali per anziani, minori, inabili fisici/psichici;

c) ricerca, elaborazione e validazione di dati ai fini di inchieste, statistiche, studi di fattibilità, progettazione e consulenza nei settori socio-sanitari ed educativi.

d) percorsi formativi e professionalizzanti rivolti a soggetti svantaggiati e il cui scopo finale sia l'inserimento lavorativo.

2) Collaborare con Enti Pubblici e Privati tramite appalti, concessioni, convenzioni e contratti, provvedere all'istituzione, realizzazione e gestione di infrastrutture sociali per minori, anziani, inabili fisici/psichici quali: asili nido, garderies d'enfance, spazi gioco, spazi famiglia, tate famigliari, ludoteche, centri gioco, laboratori, servizi educativi famigliari, mense, servizi ricreativo-culturali, manifestazioni, mostre, centri d'incontro, centri diurni, attività psicomotorie, servizi di riabilitazione, lavanderie, comunità-alloggio, case famiglia, case albergo, soggiorni vacanza, centri estivi, ed ogni altro servizio innovativo alla persona.

3) Favorire la qualificazione e riqualificazione professionale dei soci attraverso corsi di aggiornamento e formazione permanente e, inoltre, promuovere la crescita morale e sociale dei soci, favorire la formazione professionale al fine di qualificare sempre più le prestazioni.

4) Garantire a tutti i soci lavoratori trattamenti adeguati in relazione alla qualità, quantità e tipo di lavoro svolto avendo costante riferimento all'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Relativamente all'organizzazione e alla gestione delle attività destinate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi della legge 381/91 e sue modificazioni e relativamente al comma b) del precedente

articolo, la cooperativa intende svolgere, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività:

Gestire strutture ricettive, ricreative, culturali, sportive, ristoranti, mense, bar, rifugi alpini, agriturismo;

Produrre elaborati alimentari e la loro vendita, nelle modalità consentite dalla legge;

Somministrare al pubblico bevande ed alimenti;

Valorizzare attività commerciali di manufatti artigianali prodotti in proprio o articoli acquistati presso terzi;

Organizzare e gestire lavori di pulizia, manutenzione, amministrazione ed attività similari;

Coltivare terreni, gestire serre, realizzare vivai, vendere e commercializzare prodotti della terra;

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la società potrà:

1. svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze di legge;

2. partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni ed Organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea;

3. concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative private, nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici in accordo alle leggi regionali di recepimento della legge 381/91;

4. compiere tutte le iniziative, le attività in genere, ed i relativi atti e negozi giuridici, ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

5. provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

6. emettere obbligazioni ed altri titoli di debito ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge, ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

7. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti ed in particolare in osservanza al disposto dell'art. 11 del D. Lgs. 385/93, delle disposizioni del CICR e dei limiti previsti dall'art. 13 del DPR 29.09.1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

Le persone fisiche che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;

Le persone svantaggiate occupate nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge 381/1991, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

Le cooperative, gli enti e le persone giuridiche interessate al raggiungimento dello scopo sociale;

Le persone fisiche che intendano prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente a fini di solidarietà nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 della legge 381/91;

I soggetti fruitori dei servizi socio sanitari ed educativi posti in essere dalla cooperativa o i famigliari dei minori utenti dei servizi stessi;

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon

funzionamento della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nella Cooperativa i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

a) La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e non potrà comunque superare i cinque anni.

b) Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

c) I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

d) I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis, del codice civile.

e) Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

f) Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente

alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

Nel caso di interesse alla formazione:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Nel caso di interesse all'inserimento nella Cooperativa:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al consiglio di amministrazione, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;

- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi

soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

del capitale sottoscritto;

della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla clausola arbitrale con le modalità previste dall'art.43.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001;

che non superi il periodo di prova, qualora appartenga alla categoria speciale dei soci;

che cessi il rapporto di lavoro, per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa;

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà degli amministratori di accordare al socio un termine

non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ricorrendo alla clausola arbitrale ai sensi dell'art.43, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro ai sensi dell'art.43 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti ed esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione del consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), f), g) ed h), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 17 (Trattamento economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato con decisione dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, tenendo, altresì, conto della quantità e

qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di tabelle professionali, di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 50,00 (cinquanta/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a venti.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un

coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la Società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione.

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui

all'art. 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea ordinaria dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alla clausola arbitrale.

Alle azioni non può essere corrisposto un dividendo superiore a quello massimo stabilito dalle leggi.

Su delibera dell'assemblea dei soci le quote sociali possono essere rivalutate nei limiti fissati dalle leggi speciali in materia di mutualità cooperativa con la destinazione delle stesse di una quota parte degli utili d'esercizio.

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, e/o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota, non inferiore al minimo stabilito dalla legge, alla riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea dei soci può, in deroga a quanto sopraindicato, ferme restando le destinazioni obbligatorie di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e, ai fini fiscali, che la totalità degli utili d'esercizio sia devoluta alla costituzione delle riserve di cui alla lett. f) del presente articolo o alla costituzione di riserve indivisibili, oppure di riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per

distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può in alternativa a quanto disposto alla lett. e) dell'art. 25 del presente statuto, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, riguarda la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 28 (Convocazione)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante lettera raccomandata A/R o avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta trasmissione almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal

libro soci.

In alternativa la convocazione può avvenire mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché in Italia), della data e ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In questo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 29 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 19 nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto;
- d) procede alla nomina degli Amministratori;
- e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del

Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

g) approva i regolamenti interni;

h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.25 del presente Statuto.

Il consiglio di amministrazione può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

Art. 30 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'art. 2514 del codice civile) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo il caso della modificazione dello Statuto e dell'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile, dove sono necessari tanti voti favorevoli che

rappresentino almeno i 2/3 dei votanti.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'assemblea.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco o revisore se nominati, o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Il socio esprime un voto per ogni delega attribuitagli.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e qualora venga rilasciata per la singola assemblea ha effetto anche in seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in

assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal notaio e riportato in apposito libro.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 35 (Nomina - Composizione - Durata)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da cinque a quindici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi

componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e, al Collegio sindacale ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti non computandosi le astensioni.

In caso di parità di voti e purché ai lavori del Consiglio di Amministrazione partecipino più di due Amministratori, prevale il voto del presidente.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è

tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea ordinaria determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 41 (Collegio Sindacale - Nomina - Composizione - Durata - Competenze)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica .

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al collegio Sindacale può essere attribuito dall'assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Art. 42 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola arbitrale deve essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11.

Le modifiche del contenuto della presente clausola arbitrale devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria presa con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori e ne stabilisce i poteri ed eventuali compensi.

Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 e delle relative norme regionali di attuazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare si riassumono anche ai fini e per gli effetti fiscali i requisiti mutualistici già indicati nei precedenti articoli dello statuto:

- a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative",